

bilmente regolata dal diritto veneto. Proprio, del resto, questi elementi, che seguono il veneziano e appartengono alle più diverse stirpi europee, asiatiche ed africane, rappresentano la parte prima dello impero veneziano che comincia a comprendere, entro la sua sfera, diverse popolazioni straniere (1). Anche entro i limiti del piccolo fondaco gli elementi indigeni o locali penetrano per sottoporsi al regime veneziano, rompendo così un rigido separatismo giuridico, e spesso, poi, nei patti si consacra il principio che i forestieri, giunti con i veneziani, debbano essere riconosciuti come veneziani.

Ma non rappresentano gli stranieri che si legano al cittadino veneziano o ai ristretti nuclei coloniali, attratti dall'utilità del *confronto economico*, le cellule prime e nuove di Venezia, destinate a moltiplicarsi più tardi, attorno ad un punto centrale, quanto più si rafforzano i vincoli attrattivi, i quali sono altrettanti raggi che saldano progressivamente le genti straniere alla colonia?

Dove vi è un separatismo radicale è, invece, normalmente tra elemento europeo ed elemento europeo; elementi che, nelle terre d'Oriente, lottano in una battaglia di concorrenza economica asprissima, la quale sostiene talora regimi locali neutri od imparziali.

Quale è dunque la posizione dell'uomo del comune coloniale, di fronte alla popolazione indigena? Passata la fase dell'intervento armato, il veneziano non è assorbito; getta un ponte verso il quale si dirigono l'attenzione e l'interesse delle popolazioni locali ed indigene; egli cerca anzi di rianimare al massimo l'interesse locale per la sua vita economica, agendo *internamente su questa*. Non penetrazione diretta oltre i confini del fondaco, non una azione esterna e positiva oltre i brevi suoi margini; ma invece sforzo continuo, intento a perfezionare il puro sistema economico veneziano difeso da un regime veneto.

La *vis* attrattiva essenzialmente si rivela *nel tipo di organizzazione interna*, si rivela in un modo sempre più perfezionato di essere della colonia, la quale, appena in progresso di tempo, assorbe i più diversi elementi.

Il Comune italiano d'Oriente è più saldo, si presenta immediatamente come un organismo politico maturo, che non ha la forza di

(1) Il privilegio di Leone V, Re di Armenia, del 1321 (*Dipl. Ven. Lev.*) stabilisce che, se i veneziani fanno danno agli uomini dimoranti nella terra o ad altri stranieri, il Comune veneziano deve *amender* il danno; *non* comprendendo però nell'espressione *Comune* quegli uomini che *non dimorano* in Venezia o dimorano in altro luogo, su cui non s'estende il potere dei veneziani, e che nulla esporta coi veneziani.

Questo documento è assai interessante, perchè il concetto di *responsabilità* appare chiaramente collegato al concetto di *collaborazione*.

La Repubblica veneta combatteva una grande battaglia quando, spesso vittoriosamente, sosteneva il principio della responsabilità personale, difendendo la saldezza e la integrità dei suoi Comuni da aberranti responsabilità collettive.